

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

Sett: GEN

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU'. 46 TEL. 0694539600 FAX 0694539680

## CONSIDERATO

che le esimenti di cui all'art. 2 comma 7 (*“astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”*) costituiscono deroghe alla disciplina ordinaria in materia di preavviso e di indicazione della durata, prevista per le astensioni incidenti sui servizi pubblici essenziali, e come tali sono soggette ad una stretta interpretazione avendo la norma carattere di eccezionalità;

che, con riferimento all'astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, è stato affermato che la fattispecie ricorre solo allorché lo sciopero tempestivo e senza predeterminazione di durata si renda necessario a contrastare eventi che mettano a rischio la stessa tenuta del sistema democratico istituito dalla Costituzione (cfr. Delibera n. 99/78 dell'11.2.1999, nel senso che la deroga *“faccia principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – dell'ordinamento statale da parte di soggetti o poteri usurpatori”*; Delibera n. 06/495 del 19.9.2006: *“situazioni di eccezionale gravità tali da mettere in pericolo le istituzioni democratiche”*; Delibera n. 2032 del 27.2.2020, invoca *“i cardini dell'assetto costituzionale, difendibili con immediatezza – come, ad esempio contro un colpo di Stato ovvero in caso di pericolo di sovvertimento violento”*);

che la Commissione ritiene di dare continuità al suddetto orientamento;

che neppure è pertinente il richiamo alla deroga al preavviso <<per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori>>; tale fattispecie, infatti, si riferisce a eventi lesivi occorsi ai lavoratori nello svolgimento delle loro prestazioni e perciò in ipotesi imputabili al datore di lavoro; nel caso di specie manca il nesso con lo svolgimento di prestazioni lavorative;

che, pertanto, è da escludere che gli eventi legati al blocco della navigazione della Flottilla, per quanto gravi, giustifichino, nel settore dei servizi pubblici essenziali, oggetto della l. n. 146 del 1990, la deroga alle regole del preavviso;

## INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente violazione:

- **“mancato rispetto del termine di preavviso”**, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, secondo il quale il termine di preavviso minimo per poter proclamare uno sciopero non può essere inferiore a 10 giorni;

Si invitano, pertanto, i soggetti sindacali in indirizzo a revocare immediatamente l'azione di sciopero, dandone comunicazione anche alla Commissione.

La violazione del termine di preavviso, nella sua gravità, assorbe allo stato qualsiasi altra violazione che sarà accertata in seguito all'apertura del procedimento di valutazione nei confronti dell'Organizzazione sindacale proclamante.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali CUB e SGB, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE  
*Prof.ssa Paola Bellocchi*  
